

1 **COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME**  
2 **Provincia di Bergamo**  
3 **REPUBBLICA ITALIANA**  
4

5 **Rep. n.**

6 **Contratto di concessione di valorizzazione dell'ex stazione ferroviaria di**  
7 **piazza Granelli, previa realizzazione delle opere di recupero, restauro e**  
8 **arredo, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. eee), 180 e 183 comma 15 del**  
9 **d.lgs. n. 50/16.**

10  
11 L'anno duemila \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in San Pellegrino Terme nella  
12 residenza comunale.

13 Avanti a me Dott. Gerlando Galluzzo, Segretario Generale del Comune di San Pellegrino Terme,  
14 autorizzato a rogitare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, sono  
15 comparsi i signori:

16 1) Bogumil Filipczuk, nato a Bialystok (Polonia) il 30/08/1959, Responsabile del Settore Tecnico  
17 del Comune di San Pellegrino Terme, il quale agisce in nome e per conto del Comune che  
18 rappresenta (di seguito denominato Comune), avente codice fiscale 00306690165;  
19

20 2) \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a  
21 \_\_\_\_\_ ((per sé o altra persona o società da nominare, anche di nuova  
22 costituzione) in qualità di Legale rappresentante della società “ \_\_\_\_\_ “ partita IVA  
23 \_\_\_\_\_ sede legale \_\_\_\_\_);  
24

25 I suddetti comparenti della cui identità e capacità io Segretario comunale sono certo,  
26 In esecuzione dei sotto indicati atti amministrativi nel seguito delle premesse riportati,  
27  
28

29 **SI STIPULA E SI CONVIENE**

30  
31 Quanto segue  
32  
33

34 **1. Premesso che:**

- 35 a) il Comune di San Pellegrino Terme è proprietario della struttura denominata “ex  
36 stazione ferroviaria di piazza Granelli”, ubicata in piazza Granelli, identificata  
37 catastalmente al Foglio n° \_ foglio 28, particella 44;  
38 b) con Deliberazione di C.C. n° 9 del 28.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, si approvava  
39 il programma di valorizzazione finalizzato all'utilizzo a fini culturali degli immobili  
40 delle ex stazioni ferroviarie ubicate in piazza Granelli ed in Piazzale Rosmini;  
41 c) con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 11.03.2019 è stato approvato un:  
42 “Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la concessione di valorizzazione  
43 dell'ex stazione ferroviaria di piazza Granelli, previa realizzazione delle opere di

1 recupero, restauro e arredo, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. eee), 180 e 183 comma 15  
2 del d.lgs. n. 50/16;

3 d) con Deliberazione di C.C. n° 55 del 07.05.2019 è stata individuata come offerta  
4 corrispondente agli obiettivi indicati nella deliberazione n. 32 del 11.03.2019 quella  
5 presentata dalla ditta Francesca Alcaini che assume il ruolo di Promotore;

6 e) il progetto preliminare a firma del Arch. Andrea Milesi di San Pellegrino Terme (Bg),  
7 presentato dal “Proponente” signora Alcaini Francesca è stato messo a base di gara  
8 indetta con la Determina n .....;

9  
10 2. All’esito dell’esperimento di tutte le formalità richieste dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  
11 “Codice dei contratti pubblici” (di seguito, per brevità, “Codice”) per l’affidamento della  
12 Concessione, con provvedimento n. \_\_\_ in data \_\_\_\_\_, è stata selezionata quale  
13 aggiudicataria la società [il raggruppamento temporaneo d’imprese] \_\_\_\_\_  
14 (già definita “Concessionario”).

15 3. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 182, comma 3 del Codice, il Concessionario ha  
16 provveduto a elaborare un piano economico-finanziario, (di seguito, per brevità, “PEF”), nel  
17 quale sono stati fissati i presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio  
18 economico-finanziario della Concessione, per un periodo di anni \_30 (trenta).

19 4. I presupposti e le condizioni di base, che determinano l’equilibrio economico-finanziario  
20 degli investimenti del Concessionario, sono i seguenti:

21  
22 a) che il servizio di gestione della struttura sia quello descritto nel documento: “Progetto di  
23 gestione (di seguito, per brevità, “Servizio”);

24  
25 b) che la quantità e la qualità dei lavori di ristrutturazione e riadattamento della ex stazione  
26 ferroviaria siano quelle offerte in gara dal Concessionario, ossia: lavori per un importo  
27 complessivamente pari a € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) oltre IVA, nella  
28 composizione qualitativa e secondo i programmi operativi descritti nell’offerta tecnica  
29 del Concessionario;

30  
31 c) che la quantità e la qualità delle manutenzioni ordinaria e straordinaria della struttura,  
32 totalmente a carico del Concessionario, nel corso dell’intera durata della Concessione,  
33 siano quelle offerte in gara dal Concessionario, ossia: manutenzione, nel corso  
34 dell’intera durata della Concessione, per un importo complessivamente pari a €  
35 (\_\_\_\_\_) oltre IVA;

36  
37 d) che il tempo di approvazione dei progetti definitivi/esecutivi non si protragga oltre i  
38 (\_\_\_\_\_) mesi dalla data della loro presentazione all’ultimo degli uffici competenti  
39 da parte del Concessionario;

40  
41 e) che non si scopra necessario che debba essere effettuata ogni e qualsiasi bonifica nei siti  
42 oggetto di intervento e/o che non si verifichi il ritrovamento di reperti archeologici nel  
43 sottosuolo nei siti oggetto di intervento.

44  
45 5. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si trovi in condizioni di  
46 equilibrio quando sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico  
47 (convenienza economica o redditività) sia le condizioni di equilibrio finanziario  
48 (sostenibilità finanziaria o bancabilità), laddove:

- 1 a) per convenienza economica, s'intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco  
2 della durata della Concessione e di generare un livello di redditività del capitale investito  
3 adeguato alle aspettative dell'investitore privato;  
4
- 5 b) per sostenibilità finanziaria, s'intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa  
6 sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua realizzazione.  
7  
8  
9

## 10 TUTTO CIÒ PREMESSO 11 12 13

### 14 SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI 15

#### 16 1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

17 1.1. Il Contratto regola il rapporto tra le Parti.

18 1.2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

19 1.3. I Documenti Contrattuali elencati nell'**Allegato 1**, che le Parti dichiarano di ben conoscere  
20 ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e si intendono  
21 integralmente richiamati ancorché non materialmente allegati al presente atto.

22 Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applicano la normativa dell'Unione  
23 Europea in materia di contratti pubblici e in materia di fondi strutturali, la normativa nazionale di  
24 recepimento in entrambi i predetti ambiti, il Manual on Government Deficit and Debt, Eurostat –  
25 2016 edition (di seguito, per brevità, "Manuale Eurostat) e le buone pratiche in materia di  
26 partenariato pubblico privato.  
27

#### 28 2. DEFINIZIONI

29 Ai fini del Contratto, i termini elencati nell'**Allegato 2**, ove utilizzati con la lettera iniziale  
30 maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'**Allegato 2**  
31 medesimo.  
32

#### 33 3. CONDIZIONI GENERALI

34  
35 Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed  
36 eseguibili.

37 Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce:

- 38 a) di essere dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e ad adempiere  
39 validamente le obbligazioni da esso derivanti;
- 40 b) di trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi,  
41 insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa,  
42 concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun  
43 procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 44 c) di essere in possesso al momento della stipula del Contratto e che sarà in possesso per  
45 l'intera durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni,

- 1 autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in  
2 qualità di Concessionario;
- 3 d) che non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento  
4 giurisdizionale, amministrativo o arbitrare nei confronti del Concessionario o di alcuno dei  
5 soci del Concessionario, che possa pregiudicare la capacità di adempiere le obbligazioni  
6 derivanti dal Contratto;
- 7 e) che non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto, ai sensi dell'articolo 32, commi 9  
8 e 11, del Codice.  
9

#### 10 4. OGGETTO

11 4.1. Il Contratto ha per oggetto l'affidamento in Concessione della gestione del Servizio nonché  
12 della progettazione definitiva/esecutiva e della realizzazione dei Lavori accessori relativi  
13 alla: "VALORIZZAZIONE DELL'EX STAZIONE FERROVIARIA DI PIAZZA  
14 GRANELLI, PREVIA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RECUPERO, RESTAURO  
15 E ARREDO."

16 4.2. Il valore della Concessione è complessivamente pari a € \_\_\_\_\_,00  
17 (\_\_\_\_\_/00) oltre IVA.

18 4.3. Il valore dell'investimento è pari a euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) oltre IVA, dei  
19 quali, per i Lavori accessori, comprensivi degli oneri per la sicurezza, euro \_\_\_\_\_  
20 (\_\_\_\_\_) oltre IVA. L'importo dei Lavori accessori, che risulterà dal quadro  
21 economico dei progetti definitivi/esecutivi approvati dal Concedente, e ogni altro onere  
22 connesso, come risultante dal PEF, è da intendersi fisso e invariabile.

23 4.4. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:

- 24 a) l'erogazione del Servizio da parte del Concessionario per l'intera durata della Concessione;  
25 b) l'elaborazione della progettazione definitiva/esecutiva dei Lavori accessori;  
26 c) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla gestione del Servizio nonché alla  
27 progettazione e all'esecuzione dei Lavori accessori;  
28 d) l'esecuzione dei Lavori accessori a regola d'arte e in conformità ai Progetti  
29 definitivi/esecutivi;  
30 e) la Manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura secondo le previsioni dei Progetti  
31 definitivi/esecutivi e del Piano di manutenzione dei Lavori accessori e delle loro parti,

32 **Le attività di cui al comma 4.4. devono essere realizzate in conformità alle previsioni del**  
33 **Contratto.**  
34

35 4.5. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Contratto e la documentazione  
36 tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente  
37 e non, durante la sua vigenza, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente.

38 4.6. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia  
39 pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed  
40 altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, i materiali, gli impianti, i procedimenti  
41 e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono in ogni caso a  
42 carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei  
43 diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere  
44 dell'ingegno.

45 4.7. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel  
46 Contratto.  
47

1 **5. DURATA DELLA CONCESSIONE**

2 La Concessione ha una durata complessiva di anni 30 (trenta), a decorrere dalla data di consegna  
3 del Servizio, che risulterà dal relativo verbale, rinnovabile una sola volta per ulteriori 30 anni,  
4 previa comunicazione scritta del Concessionario al Concedente, almeno un anno prima dalla  
5 scadenza trentennale e previo concordamento delle condizioni tra il Concessionario e il Concedente.  
6 Nel caso di modifica delle condizioni contrattuali verrà stipulato un nuovo contratto.

7  
8 Il termine finale dei lavori per l'adeguamento della struttura e per le opere di ampliamento,  
9 comprensivi di tutto quanto concerne per l'attivazione del servizio non deve oltrepassare il termine  
10 perentorio di 30 MESI dalla data di verbale di consegna.  
11

12 **6. CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO**

13 A fronte degli obblighi assunti con il presente contratto il Concedente riconosce al Concessionario,  
14 come controprestazione, per tutta la durata trentennale della concessione il diritto ad incamerare in  
15 via diretta ed esclusiva i proventi derivanti dalla gestione del servizio della ristorazione, servizio bar  
16 e B&B, riparazione, noleggio e vendita motoveicoli e biciclette, lasciando piena libertà di stabilire  
17 prezzi e orari di apertura e chiusura, nonché di sub locare i locali, i rami dell'attività o  
18 eventualmente anche l'intera attività.  
19

20 **SEZIONE II – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL**  
21 **CONCEDENTE**

22 **7. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO**

- 23 7.1. provvedere al finanziamento dell'opera;  
24 7.2. assumere direttamente il rischio d'impresa, senza nulla a pretendere per eventuali costi  
25 aggiuntivi, allorquando i volumi di attività risultassero inferiori a quelli determinati in sede  
26 di predisposizione del piano economico-finanziario;  
27 7.3. eseguire, a propria cura e spese gli studi, la progettazione definitiva ed esecutiva delle  
28 opere;  
29 7.4. svolgere ogni attività finalizzata all'ottenimento, da parte delle Amministrazioni  
30 competenti, di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla-osta per l'esercizio e  
31 l'utilizzazione delle opere eseguite;  
32 7.5. Per la progettazione, il Concessionario, a propria cura e spese, assume l'obbligo di:  
33 a. eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato  
34 di fatto e di diritto e per la corretta elaborazione degli elaborati progettuali;  
35 b. redigere i progetti definitivi/esecutivi, secondo quanto indicato nell'oggetto del  
36 Contatto e nel rispetto delle norme di settore applicabili;  
37 c. sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, i progetti definitivi/esecutivi  
38 corredati dalle Autorizzazioni la cui acquisizione e la cui conservazione è di  
39 competenza del Concessionario, entro \_\_\_\_\_ giorni dall'efficacia del Contratto;  
40 d. sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, i progetti definitivi/esecutivi,  
41 rielaborati sulla base delle prescrizioni e/o delle osservazioni formulate dal Concedente  
42 o da altri organismi preposti alla loro approvazione, entro \_\_\_\_\_ giorni dalla  
43 richiesta del Concedente.  
44 7.6. eseguire i lavori DI VALORIZZAZIONE DELL'EX STAZIONE FERROVIARIA DI  
45 PIAZZA GRANELLI, PREVIA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RECUPERO,

1 RESTAURO E ARREDO in conformità al progetto preliminare, definitivo/esecutivo  
2 predisposti dallo stesso nel rispetto della normativa vigenti in materia;

3 7.7. sostenere le seguenti spese:

- 4 a. per la pubblicazione bando,
- 5 b. per attività tecnico amministrative connesse al RUP, quota fondo ente (ex art. 113, c,4  
6 D.Lgs 50/16) quantificati in € 2.054,00,
- 7 c. per attività tecnico amministrative connesse al RUP, quota dipendenti (ex art. 113, c,3  
8 D.Lgs 50/16) quantificati in € 5.340,41
- 9 d. per la direzione dei lavori,
- 10 e. per il collaudatore finale (nominato dall'A.C.);

11 7.8. nominare e sostenere l'onere economico per il collaudatore statico ove risultasse  
12 indispensabile;

13 7.9. eseguire tutte le opere necessarie per adeguare la struttura, gli impianti e le attrezzature in  
14 dotazione alle nuove norme che potrebbero essere emanate durante il periodo di gestione in  
15 tema di risparmio energetico, sicurezza, sanità ed igiene;

16 7.10. attivare tutti gli interventi necessari a garantire la fornitura dei servizi le utenze  
17 necessarie per la gestione del servizio, qualora necessitanti, ad integrazione di quelli  
18 esistenti, quali a titolo esemplificativo: acqua, energia elettrica, gas etc.;

19 7.11. provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura per tutto il  
20 periodo di vigenza della concessione a propria cura e spese, nessuna esclusa;

21 7.12. restituire l'immobile e le opere funzionali e complementari in buono stato di  
22 manutenzione, fatto salvo il normale deterioramento connesso al decorso del tempo, alla  
23 scadenza della concessione, rinunciando sin d'ora a qualunque pretesa risarcitoria o di  
24 ristoro per le migliorie apportate all'immobile;

25 7.13. garantire che qualora nel corso della vigenza del contratto intendesse apportare  
26 modifiche alla struttura, anche in relazione ad intervenute nuove normative o alle funzioni  
27 nello stesso esercitate, dovrà preventivamente concordarle con il Comune, e potrà eseguirle  
28 solo dopo aver ottenuto l'assenso formale dallo stesso;

29 7.14. rispettare, in ogni fase della concessione, tutte le leggi, regolamenti, CCNL e norme  
30 vigenti di tutela dei lavoratori, il regolare assolvimento degli obblighi contributivi in  
31 materia previdenziale, assistenziale e antinfortunistica;

32 7.15. garantire privilegi occupazionali ai residenti di San Pellegrino Terme.

33 7.16. Versare con cadenza semestrale anticipata il canone offerto nella misura  
34 .....€, per primi 15 anni ed € .....per ulteriori 15 anni di gestione . Il  
35 canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% dell'aumento del costo della vita  
36 accertato dall'ISTAT per l'anno di riferimento. Il pagamento del primo canone decorre dal  
37 sesto mese dalla stipula del contratto di concessione.

### 38 **1.1. Gestione del Servizio:**

39 1.1.1. La gestione del Servizio ha inizio con la formale consegna del Servizio, che dovrà  
40 avvenire entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data odierna, con redazione del  
41 relativo verbale.

42 1.1.2. il Servizio deve essere eseguito nel rispetto delle prescrizioni del Progetto di  
43 gestione;

44 1.1.3. Il Concessionario è libero nell'applicazione e nella variazione delle tariffe e dei  
45 prezzi.

46 1.2. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle  
47 Autorizzazioni di cui al precedente comma 7.5.3 e 7.5.4 sono a carico del Concessionario  
48 salvo che quest'ultimo dimostri che il ritardo derivi dal fatto del Concedente e di aver  
49 comunque attivato, in maniera diligente e tempestiva, ogni mezzo e azione ai fini del loro  
50 ottenimento. Qualora il mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni dipenda dal  
51 fatto del terzo, nulla è dovuto tra le Parti.

- 1 1.3. Decorsi i termini di cui al precedente punto 7.5.3 e 7.5.4, si applicheranno le penali di  
2 cui al successivo Art. 4.
- 3 1.4. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente i progetti  
4 definitivi/esecutivi, per la sua approvazione, entro il termine essenziale di \_\_\_\_\_  
5 giorni, decorrente dalla data odierna, pena la risoluzione del contratto ai sensi  
6 dell'articolo 1456 del Codice Civile e del successivo Art. 31.
- 7 1.5. Il Concessionario si obbliga altresì a:
- 8 1.5.1. partecipare alla tenuta della contabilità dei Lavori accessori con le modalità di cui  
9 agli articoli 181 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, compresi gli obblighi di  
10 informazione e di comunicazione ivi previsti;
- 11 1.5.2. prestare e mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute, tutte le  
12 garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e del Contratto;
- 13 1.5.3. svolgere tutte le attività oggetto del Contratto con la massima diligenza e nel pieno  
14 rispetto della normativa applicabile;
- 15 1.5.4. rispettare i tempi previsti nel Contratto e nei Programmi operativi ad esso allegati,  
16 dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e  
17 modalità di recupero;
- 18 1.5.5. prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente in relazione ad attività  
19 e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- 20 1.5.6. Il Concessionario non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei Lavori accessori e nel  
21 corso della gestione del Servizio, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi  
22 non valutabili ai sensi dell'articolo 1176 del Codice Civile, tranne nel caso in cui tali  
23 nuovi elementi si configurino quali cause di Forza Maggiore.
- 24 1.5.7. Il Concessionario si obbliga, al più tardi decorsi \_\_ (\_\_\_\_\_) giorni dalla data  
25 di sottoscrizione del Contratto, a dimostrare la disponibilità delle risorse a suo carico  
26 necessarie alla realizzazione dei Lavori accessori, compresa l'eventuale stipula del  
27 contratto di finanziamento o, in mancanza, l'eventuale sottoscrizione o collocamento  
28 delle obbligazioni di progetto. Decorso detto termine senza che il Concessionario vi  
29 abbia provveduto, il Contratto s'intende risolto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice  
30 Civile e del successivo Art. 42 e il Concessionario medesimo non avrà diritto ad alcun  
31 rimborso delle spese sostenute, ivi comprese quelle relative alla progettazione.
- 32 1.5.8. Nel caso di accensione di mutui dedicati, che non trovino estinzione entro il periodo  
33 di Concessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di  
34 estinguere anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di Concessione ovvero  
35 prevedendo la possibilità di subentro nel contratto di finanziamento da parte del nuovo  
36 Concessionario.
- 37 1.6. Ulteriori obblighi a carico del Concessionario
- 38 1.6.1. Il Concessionario s'impegna a:
- 39 1.6.2. fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documento, informazione e notizia utile  
40 alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti  
41 ai sensi del Contratto e rendere disponibili tali documenti in formato digitale;
- 42 1.6.3. trasmettere al Responsabile del procedimento e al Direttore dei lavori tutti i  
43 chiarimenti tecnici richiesti;
- 44 1.6.4. partecipare alle visite che il Direttore dei lavori, il Responsabile del procedimento e/o  
45 gli incaricati dagli stessi designati effettueranno, al fine di svolgere i controlli e le  
46 verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare alle visite stabilite per i  
47 collaudi in corso d'opera;
- 48 1.6.5. informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
- 49 a) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare ritardi sia nell'esecuzione dei  
50 Lavori accessori sia nell'erogazione del Servizio sia l'indisponibilità, anche parziale, dei  
51 Lavori accessori o del Servizio;

- 1 b) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo  
2 potenzialmente, presupposto per la risoluzione del o per il recesso dal Contratto;
- 3 c) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo  
4 potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del  
5 termine delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi del contratto di  
6 finanziamento, ovvero per l'esercizio da parte dei finanziatori di facoltà volte a limitare  
7 l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie o impegni previsti nel  
8 contratto di finanziamento a carico del Concessionario;
- 9 d) le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi e/o arbitrari da parte o  
10 nei confronti del Concessionario, che possano pregiudicare la sua capacità di adempiere  
11 gli obblighi derivanti dal Contratto;
- 12 e) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto  
13 pregiudizievole sulla Concessione, sui progetti definitivi/esecutivi dei Lavori accessori,  
14 sulla gestione del Servizio ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere le  
15 obbligazioni poste a suo carico dal Contratto;
- 16 f) fornire al Concedente una relazione annuale in forma digitale sull'andamento della  
17 gestione, al fine della verifica del rispetto degli obblighi di gestione assunti con la  
18 sottoscrizione del Contratto, che verrà consegnato anche in versione cartacea al termine  
19 di ciascun anno di durata del Contratto, e di un rendiconto finale, che, al termine della  
20 durata della Concessione, verrà consegnato al Concedente, quale rapporto storico  
21 sull'efficacia del Servizio e dei Lavori accessori, come previsto nel Progetto di gestione;
- 22 g) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal  
23 mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause imputabili al  
24 Concessionario.  
25

## 26 **2. SOSPENSIONE E PROROGA DELLA CONCESSIONE**

- 27 2.1.1. La sospensione e l'eventuale proroga del Servizio sono ammesse nei casi, modi e  
28 tempi di cui all'articolo 107 del Codice.
- 29 2.1.2. La sospensione totale o parziale del Servizio può essere disposta in ragione di  
30 circostanze oggettive, imprevedute e imprevedibili, idonee a impedire temporaneamente  
31 la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla gestione, per il tempo  
32 strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione  
33 della gestione e alla sua ripresa.
- 34 2.1.3. Il Servizio può essere sospeso:
- 35 a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della gestione del  
36 Servizio;
- 37 b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
- 38 c) per le cause di Forza maggiore di cui al successivo Art. 12.  
39 In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.
- 40 2.1.4. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la gestione del Servizio.
- 41 2.1.5. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, il Concessionario che  
42 non sia in grado di prestare il Servizio, in tutto o in parte, ne dà immediata  
43 comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, la  
44 parte del Servizio che non può essere prestata o la cui erogazione subisce seppur  
45 parziali modifiche in conseguenza dell'evento.
- 46 2.1.6. E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito  
47 alla revisione del PEF, di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo Art. 47.
- 48 2.1.7. Qualora l'evento di Forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva  
49 di gestire il Servizio, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi  
50 dell'articolo 1463 del Codice Civile. La risoluzione comporta il pagamento in favore

1 del Concessionario del costo dei Lavori accessori realizzati dal Concessionario a regola  
2 d'arte, in tutto o in parte, al netto degli ammortamenti e dell'eventuale erogazione di un  
3 contributo in conto investimenti. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo  
4 scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di  
5 interesse e ogni altro onere accessorio.  
6

### 7 **3. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCEDENTE**

8 3.1. Competono al Concedente:

- 9 a) consegnare al Concessionario l'edificio e le aree di pertinenza, libere da persone e cose ed  
10 immediatamente fruibili, entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di  
11 sottoscrizione del presente atto, previa verbalizzazione tra le parti;
- 12 b) rilasciare tutte le necessarie autorizzazioni, nulla-osta, permessi, licenze, ecc., di  
13 competenza, richiesti dal Concessionario, anche mediante l'utilizzo delle procedure  
14 semplificate previste dalle leggi vigenti;
- 15 c) nominare il collaudatore finale dei lavori entro (trenta) giorni dalla data di fine dei lavori.
- 16 d) approvare la progettazione elaborata dal Concessionario entro \_\_ (\_\_\_\_) giorni dalla data  
17 di presentazione all'ufficio competente o dall'acquisizione dell'eventuale ultimo parere di  
18 altro Ente;
- 19 e) compiere le attività di verifica ai fini dell'approvazione dei progetti definitivi/esecutivi  
20 presentati dal Concessionario e dare riscontro al Concessionario entro e non oltre \_\_  
21 (\_\_\_\_) giorni dalla ricezione. Nel momento in cui il Concedente richieda modifiche e/o  
22 integrazioni al progetto presentato, il predetto termine decorre dalla nuova consegna;
- 23 f) nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori ed eventualmente  
24 l'Ufficio di Direzione dei Lavori, l'Organismo di Collaudo ed eventualmente il Direttore  
25 dell'Esecuzione, nel rispetto dell'articolo 31, comma 13, del Codice;
- 26 g) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri di ispezione, accesso e acquisizione  
27 della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da  
28 parte del Concessionario;
- 29 h) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità nazionale  
30 anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre  
31 imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la  
32 sussistenza di ipotesi di violazione della Legge 10 ottobre 1990 n. 287 e del Codice, nonché  
33 gli eventuali provvedimenti adottati.

34 3.2. Il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza  
35 o provvedimento che condizioni la Concessione, nel corso della sua durata. In particolare, il  
36 Concedente trasmetterà al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:

- 37 a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che abbia interesse nel procedimento;
- 38 b) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo degli spazi, degli impianti e  
39 delle aree interferenti e/o limitrofe a quelle oggetto della Concessione;

40 3.3. l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della  
41 Concessione ai sensi del successivo Art. 46.  
42

### 43 **4. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

44 4.1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In  
45 particolare, egli è responsabile:

- 46 a. dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della  
47 corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le  
48 norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti

- 1 Contrattuali e nei suoi Allegati sono state da esso Concessionario esaminate e  
2 riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- 3 b. dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e  
4 consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle sue attività, anche per fatto  
5 doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi  
6 ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione;
- 7 c. dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi,  
8 derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per  
9 cause riconducibili al Concessionario;
- 10 d. di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione del  
11 Servizio, della progettazione definitiva/esecutiva e dell'esecuzione dei Lavori  
12 accessori e di tutte le attività connesse

## 13 5. *OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI*

- 14 5.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le Parti  
15 si impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

## 16 6. *FORZA MAGGIORE*

- 17 6.1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di Forza maggiore, la Parte che non può  
18 adempiere a causa di tale evento ne dovrà dare immediata comunicazione scritta alla  
19 controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la  
20 prevedibile durata. Essa Parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende  
21 attivare.
- 22 6.2. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili  
23 azioni comuni di risoluzione e/o di mitigazione degli effetti causati dalla forza  
24 maggiore. Ciascuna Parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di  
25 rimuovere le cause ostative al regolare svolgimento delle attività oggetto di  
26 Concessione.

## 27 7. *SOSPENSIONE E PROROGA DELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI ACCESSORI*

- 28 7.1. Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, in nessun altro caso il  
29 Concessionario potrà sospendere unilateralmente l'esecuzione dei Lavori accessori.
- 30 7.2. Qualora un evento di forza maggiore o una delle altre circostanze di cui all'articolo 107  
31 del Codice determini una sospensione totale dell'attività di realizzazione, per un periodo  
32 massimo di \_\_\_\_\_ giorni decorrenti dalla data indicata nel verbale di  
33 sospensione, i termini di realizzazione dei Lavori accessori nonché il periodo di durata  
34 della Concessione si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di  
35 durata della sospensione.
- 36 7.3. In ogni caso, e fermo restando quanto previsto al precedente comma, il Concedente si  
37 riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse  
38 all'esecuzione delle attività che riguardano l'oggetto della Concessione, di richiedere al  
39 Concessionario la sospensione parziale dell'esecuzione dei Lavori accessori in  
40 qualunque momento.
- 41 7.4. Qualora la sospensione totale dei Lavori accessori di cui al precedente comma 13.2.  
42 superi il periodo ivi previsto e comporti maggiori oneri che non siano in alcun modo  
43 imputabili al Concessionario e che comunque sia tale da comportare un'alterazione  
44 dell'equilibrio economico-finanziario, le Parti potranno avviare la procedura di  
45 revisione del PEF di cui al successivo Art. 25. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle  
46 Parti, in caso di mancato accordo, di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo  
47 Art. 47.

- 1 7.5. Qualora l'evento di Forza maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di  
2 7.6. realizzare i Lavori accessori, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai  
3 sensi dell'articolo 1463 del Codice Civile. La risoluzione comporta il pagamento in  
4 favore del Concessionario del costo dei Lavori accessori realizzati dal Concessionario a  
5 regola d'arte, in tutto o in parte, al netto degli ammortamenti e dell'eventuale  
6 erogazione di un contributo in conto investimenti. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi  
7 derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di  
8 fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.
- 9 7.7. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di  
10 cui al comma 13.2, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base  
11 dei seguenti criteri:
- 12 a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo  
13 contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% (dieci per cento) e le spese generali  
14 nella misura del 15% (quindici per cento) e calcolando sul risultato la percentuale del  
15 6,5% (sei virgola cinque per cento). Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e  
16 moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il  
17 risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera a);
  - 18 b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di  
19 impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1,  
20 lettera e), del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10% (dieci  
21 per cento), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
  - 22 c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti  
23 rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in  
24 cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;
  - 25 d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati  
26 dalle vigenti norme fiscali.
- 27 7.8. Qualora la sospensione o le sospensioni parziali dei Lavori accessori, disposte per  
28 ragioni di necessità o d'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del  
29 Codice, siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione  
30 dei lavori medesimi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il  
31 Concessionario può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se il  
32 Concedente si oppone alla risoluzione, il Concessionario ha diritto alla rifusione dei  
33 maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.  
34

### 35 SEZIONE III – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

#### 36 8. *Redazione del progetto Definitivo-Esecutivo*

- 37 8.1. In sede di progettazione, definitiva ed esecutiva, il Concessionario è tenuto ad osservare  
38 tutte le disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la costruzione di  
39 impianti pubblici di tipo analogo a quello oggetto del presente atto.
- 40 8.2. Il progetto definitivo dovrà essere completato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del  
41 presente atto, in conformità al D.P.R. n° 207 del 2010.
- 42 8.3. In ogni caso il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al D.P.R. n° 207  
43 del 2010 entro 60 giorni dalla comunicazione formale di approvazione del progetto  
44 definitivo da parte dell'A.C.
- 45 8.4. L'approvazione del progetto esecutivo equivale ad ogni effetto al rilascio del Permesso  
46 di Costruire.
- 47 8.5. Qualora si renda necessaria l'acquisizione di pareri tecnici, il Responsabile del  
48 Procedimento, anche prima della presentazione dei progetti e comunque entro i dieci

giorni successivi alla presentazione, convocherà apposita Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge n° 241/'90 e s.m.i. La conferenza dei Servizi dovrà pronunciarsi entro il termine di trenta giorni dalla data della prima convocazione.

- 8.6. In sede di approvazione dei progetti il R.U.P. potrà proporre modifiche tecniche, purché nel pieno rispetto della somma complessiva dei costi prevista nel quadro tecnico economico dell'opera.

## 9. Autorizzazioni

- 9.1. Il Concessionario si attiverà presso gli organi competenti ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie ai fini della concessione, ponendo in essere tutta l'attività a tal fine strumentale.
- 9.2. Il Concedente si impegna a porre in essere tutte le formalità e gli adempimenti per legge necessari e non delegabili ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni e, comunque, a prestare adeguata collaborazione al Concessionario. Il Concedente, inoltre, si impegna a collaborare con le Amministrazioni interessate dal rilascio di permessi o autorizzazioni relativi alla concessione e porre in essere le procedure semplificate stabilite dalla legge, quali ad esempio conferenze di Servizi, laddove necessarie per l'ottenimento dei permessi e/o delle autorizzazioni richieste ai fini della concessione.
- 9.3. In caso di ritardo nel rilascio di una o più autorizzazioni per circostanze oggettive e direttamente imputabili al Concedente, per un periodo superiore a 60 giorni, il Concessionario avrà diritto ad una proroga della durata della concessione per un periodo pari a quello intercorso fra la data prevista per il rilascio della relativa autorizzazione e la data di effettivo ottenimento.

## 10. ESECUZIONE DEI LAVORI

- 10.1. Il Concessionario è obbligato a dare inizio ai lavori entro **60 giorni naturali** e consecutivi dall'approvazione del progetto esecutivo.
- 10.2. Programmi e tempi di esecuzione delle opere di ampliamento e di adeguamento dell'immobile sono individuati nel Cronoprogramma allegato al progetto, fatta salva la facoltà per il Concessionario di concordare con il Responsabile del Procedimento modifiche dell'ordine e dei tempi intermedi indicati nel programma, fermo comunque restando l'obbligo di rispetto dei tempi contrattuali di avvio e di ultimazione dei lavori.
- 10.3. I tempi di realizzazione dei lavori sono, conseguentemente, così stabiliti in **30 mesi** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di inizio lavori, così come verbalizzata ai sensi di quanto previsto al comma precedente, comprensivi delle seguenti fasi:
- a) preparazione dell'area di cantiere ;
  - b) adeguamento della struttura ;
  - c) costruzione delle opere di ampliamento.
- 10.4. Per la fase di gestione i tempi decorrono dalla data di rilascio del certificato di agibilità.
- 10.5. I termini di cui ai precedenti punti, verranno riadeguati, nei casi di sospensione di cui all'art. 24 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145.
- 10.6. I termini di cui ai precedenti punti verranno, inoltre, riadeguati in presenza di cause di ritardo durante la realizzazione o la gestione delle opere non imputabili alla responsabilità del Concessionario, dei suoi appaltatori, subappaltatori e ausiliari.
- 10.7. Si intendono per cause di ritardo quegli eventi che impediscano il rispetto dei tempi stabiliti nel cronoprogramma o quelli della fase di gestione che, tuttavia, non danno luogo a sospensione totale dei lavori né diritto alla revisione del piano economico finanziario a norma dell'art. 25.
- 10.8. In caso di ritardo imputabile a dolo o colpa grave nella esecuzione dei lavori, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di penali nella misura minima stabilita nell'

1 art. 257 del D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche fino a concorrenza del limite  
2 massimo ivi previsto, ad integrale ristoro del pregiudizio che il Concedente lamenti  
3 quale conseguenza del ritardo, esclusa la risarcibilità di ogni ulteriore danno.

4 10.9. I seguenti eventi saranno oggetto di una verbalizzazione scritta, firmata in  
5 contraddittorio fra il Concedente, nella persona del Responsabile del Procedimento e il  
6 Concessionario:

- 7 a) consegna delle aree da parte del Concedente;
- 8 b) inizio lavori;
- 9 c) ultimazione lavori;
- 10 d) sospensione e ripresa dei lavori;
- 11 e) sussistenza di cause di ritardo nella realizzazione dell'Immobile non imputabili  
12 alla concessionaria e quantificazione dei relativi giorni di ritardo;
- 13 f) collaudo provvisorio delle opere;
- 14 g) sospensione, parziale o totale, e ripresa delle attività di gestione;
- 15 h) consegna dell'immobile al Concedente al termine del contratto.

16 10.10. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono  
17 affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice.

18  
19 10.11. I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle  
20 percentuali indicate in sede di offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa  
21 autorizzazione del Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti  
22 dai soci interessati.

23 10.12. L'esecuzione diretta dei lavori di cui al comma 1 è regolata mediante apposito atto  
24 contrattuale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 25 a) i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte, nel rispetto delle previsioni del Contratto  
26 e in conformità ai Progetti definitivi/esecutivi approvati;
- 27 b) i lavori possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di offerta;
- 28 c) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del  
29 valore massimo del 2% (due per cento), si deve fare riferimento al valore complessivo  
30 delle prestazioni contrattuali ancorché frazionate tra i singoli soci;
- 31 d) i prezzi applicati saranno quelli dell'elenco dei prezzi unitari allegato al progetto  
32 approvato.

33 10.13. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del Codice.

34 10.14. Il Concessionario procede all'affidamento a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  
35 1, comma 2, lettere c) e d) e all'art. 164, comma 5 del Codice, dei lavori non eseguiti  
36 direttamente dai soci o in subappalto, mediante procedura ad evidenza pubblica, nel  
37 rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 80 e 83 del Codice, dalla normativa vigente e  
38 dalla Documentazione di Gara.

39 10.15. Il Concessionario s'impegna a depositare presso il Concedente, almeno 10 (dieci) giorni  
40 prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in appalto e/o in subappalto, la copia  
41 autentica del Contratto di appalto e/o di subappalto, nonché la documentazione  
42 attestante il possesso, da parte dell'appaltatore e/o del subappaltatore, dei requisiti di  
43 ordine generale e dei requisiti professionali e speciali dichiarati in sede di offerta.

44 10.16. Il Concessionario si impegna a predisporre prima dell'inizio dei lavori il piano delle  
45 misure per la sicurezza fisica dei lavoratori ed a coordinare gli analoghi piani al  
46 riguardo predisposti dagli eventuali subappaltatori o cottimisti. Il Concessionario si  
47 impegna, altresì, a tenere tale piano a disposizione delle autorità competenti alle  
48 verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

49 10.17. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del  
50 Concedente della corretta esecuzione del Contratto.

51

1 **11. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE**  
2 **DELL'ESECUZIONE**

- 3 11.1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del  
4 Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di  
5 supporto.
- 6 11.2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al  
7 Direttore dei Lavori e al Direttore dell'Esecuzione (se nominato), l'esecuzione delle  
8 prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite  
9 dal Codice, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49  
10 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico  
11 del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".
- 12 11.3. Il Direttore dei Lavori esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e  
13 controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del Contratto, secondo  
14 quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7  
15 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al  
16 Concessionario.  
17

18 **12. COLLAUDO**

- 19 12.1. L'opera oggetto del presente contratto s'intenderà accettata solo ad avvenuta  
20 approvazione del certificato di regolare esecuzione, che verrà emesso dal Direttore dei  
21 lavori non oltre 3 mesi a decorrere dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.  
22

23 **13. MODIFICHE DEL CONTRATTO**

- 24 13.1. Il Contratto può essere modificato mediante la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di  
25 una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175,  
26 commi 1 e 4, del Codice:
- 27 a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali, tra i quali anche la bozza di  
28 convenzione (lavori e servizi complementari);
  - 29 b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale,  
30 ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed  
31 economici;
  - 32 c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e  
33 inidonee ad alterare la natura generale della Concessione (varianti);
  - 34 d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo  
35 175, comma 1, lettera d) del Codice;
  - 36 e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi  
37 essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7 (varianti).
- 38 13.2. Il Concessionario è in ogni caso responsabile degli errori e/o delle omissioni nella  
39 progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è  
40 tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali errori od  
41 omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.
- 42 13.3. Le modifiche contrattuali di cui al presente Art. 19, fatta eccezione per quelle di cui al  
43 comma 19.1, lettera d), comportano l'aggiornamento del PEF.
- 44 13.4. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una  
45 maggiore redditività per il Concessionario ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lettera  
46 b), del Codice né alterare l'allocazione dei rischi.

- 1 13.5. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare ai progetti approvati le variazioni richieste  
2 dal Concedente, a condizione che dette variazioni:  
3 a) non determinino un'alterazione sostanziale dei progetti definitivi/esecutivi;  
4 13.6. non comportino incremento/decremento dei costi previsti per la realizzazione dei Lavori  
5 accessori al di sopra/sotto dell'importo complessivo di € \_\_\_\_\_ e/o della  
6 tempistica per la realizzazione dei Lavori accessori al di sopra di \_\_\_\_\_ giorni e/o  
7 incremento/decremento dei costi di gestione previsti nel PEF al di sopra/sotto  
8 dell'importo complessivo annuale di euro \_\_\_\_\_.
- 9 13.7. Alle medesime condizioni di cui ai punti precedenti, potranno essere proposte dal  
10 Concessionario le varianti che si rendessero necessarie per risolvere problematiche di  
11 carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale la gestione del Servizio.
- 12 13.8. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, qualora ricorra uno dei casi di cui  
13 13.9. all'articolo 106 e/o all'articolo 149 del Codice.
- 14 13.10. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 11, le varianti potranno essere richieste dal  
15 Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di  
16 variante dovranno essere approvate dal Concedente. Nell'ipotesi in cui la variante sia  
17 stata proposta dal Concessionario, il Concedente s'impegna a comunicare al  
18 Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e  
19 comunque entro \_\_\_\_ giorni dal ricevimento della proposta.
- 20 13.11. Le varianti in corso d'opera dovranno essere redatte utilizzando i prezzi di cui al  
21 precedente Art. 16, comma 16.12, lett. d).
- 22 13.12. Il Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi alle varianti in corso d'opera  
23 dovute al manifestarsi di errori od omissioni di progettazione che pregiudicano, in tutto  
24 o in parte, la realizzazione dei Lavori accessori, ovvero la loro utilizzazione. In tali casi,  
25 il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno subito.  
26

#### 27 **14. Varianti**

- 28 14.1. Le varianti al progetto in corso d'opera sono ammesse unicamente nei casi e nei limiti  
29 disposti dalla normativa vigente.
- 30 14.2. L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto, senza  
31 averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente ad atto  
32 esecutivo a norma di legge.
- 33 14.3. Non sono ammesse varianti in corso d'opera che non rientrino nei casi sopra specificati  
34 cosicché l'eventuale esecuzione delle stesse da parte del Concessionario comporterà,  
35 oltre al risarcimento del danno, l'obbligo, su richiesta del Concedente di eliminare le  
36 stesse a cura e spese del Concessionario, senza che lo stesso possa pretendere alcun  
37 rimborso.
- 38 14.4. Il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo per le varianti in corso d'opera ad  
39 eccezione dell'importo relativo ai maggiori costi da sostenere per l'esecuzione dei nuovi  
40 lavori richiesti dal Concedente al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio economico-  
41 finanziario che dovrà necessariamente essere revisionato.

#### 42 **15. Sospensioni**

- 43 15.1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nonché a seguito  
44 di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola  
45 d'arte dei lavori stessi, nonché nell'ipotesi di varianti autorizzate a norma dell'art. 20 di  
46 cui sopra. I casi di sospensione verranno certificati con apposito verbale, formulato in  
47 contraddittorio con il Concessionario, nel quale saranno indicati la data e la causa della  
48 sospensione e le eventuali osservazioni e chiarimenti forniti dal Concessionario.

- 1 15.2. La sospensione disposta ai sensi del comma precedente permane per il tempo necessario  
2 a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.  
3 Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve  
4 essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al  
5 progetto.
- 6 15.3. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo  
7 complessivamente superiore a 180 giorni naturali e consecutivi, il Concessionario avrà  
8 diritto alla revisione del piano economico finanziario a norma dell'art. 21 del presente  
9 contratto solo in caso di varianti richieste dal Concedente. In tutte le altre ipotesi avrà  
10 diritto ad un corrispondente prolungamento della durata della concessione.
- 11 15.4. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il responsabile del procedimento può, per  
12 ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e  
13 con gli effetti previsti dall'art. 158 del D.P.R. 207/2010.  
14

## 15 **16. Direzione lavori e vigilanza**

- 16 16.1. Le opere saranno eseguite sotto la direzione di un tecnico abilitato, scelto dal  
17 Concessionario prima dell'inizio dei lavori, con spese tutte a carico del Concessionario.
- 18 16.2. Tale tecnico potrà essere sostituito a scelta del Concessionario con altro soggetto in  
19 possesso di adeguata competenza anche in corso di esecuzione, purché la sostituzione  
20 venga preventivamente concordata e comunicata al Concedente.
- 21 16.3. Il Direttore dei Lavori eserciterà i compiti e le funzioni previste dall'art. 147 del D.P.R.  
22 207/2010, impartendo gli ordini e le direttive occorrenti al fine di realizzare l'opera a  
23 regola d'arte ed in conformità ai progetti e dalle prescrizioni contrattuali.
- 24 16.4. Il Concessionario dovrà altresì nominare, dandone preventiva comunicazione al  
25 Concedente prima dell'inizio dei lavori, il coordinatore in materia di sicurezza nel corso  
26 dell'esecuzione, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui all'art. 151 del  
27 D.P.R. 207/2010, con spese tutte a carico del Concessionario.
- 28 16.5. La realizzazione dell'opera sarà sottoposta alla vigilanza del Concedente, che a tali fini  
29 si avvarrà di un proprio tecnico, Responsabile Unico del procedimento il cui nominativo  
30 dovrà essere preventivamente comunicato al Concessionario. Tale responsabile potrà  
31 accedere in qualunque momento al cantiere, assistere ai lavori, effettuare controlli e  
32 misurazioni. Eventuali osservazioni e rilievi saranno comunicati al Concessionario ed al  
33 Direttore dei Lavori, che concorderanno con il tecnico responsabile del Concedente le  
34 soluzioni più idonee da adottare.
- 35 16.6. Il Concessionario ed il Direttore dei lavori dovranno assicurare tutta l'assistenza  
36 necessaria al responsabile tecnico del Concedente nelle verifiche sull'adempimento  
37 degli obblighi contrattuali, fornendo i chiarimenti e i documenti che venissero richiesti.  
38

## 39 **17. PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE**

- 40 17.1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni  
41 ritardo a lui riconducibile in Fase di progettazione e/o di realizzazione dei Lavori  
42 accessori.
- 43 17.2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione al Concedente dei Progetti  
44 definitivi/esecutivi, si applica una penale pari al 0.01% (1'un per mille) dell'importo  
45 totale del valore stimato delle Spese Tecniche, al netto dell'IVA.
- 46 17.3. Per ogni giorno di ritardo, imputabile al Concessionario, rispetto ai termini stabiliti nel  
47 Programma operativo dei Lavori accessori, si applica una penale corrispondente allo  
48 0,01% (1'un per mille).

- 1 17.4. Escluse le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per ogni giorno di ritardo  
2 nell'adempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni di cui ai precedente  
3 Art. 7 si applica una penale pari a € 200,00.
- 4 17.5. Il Concedente, per gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, si rivale sulla  
5 garanzia fideiussoria di cui al successivo Art. 26 c. 26.1.
- 6 17.6. Qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penale sia  
7 complessivamente superiore al \_20% (venti per cento), da computare sull'importo totale  
8 dei Lavori accessori al netto dell'IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui al  
9 successivo Art. 41.
- 10 17.7. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del  
11 danno.
- 12 17.8. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del Codice  
13 Civile.
- 14 17.9. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati, assicurando il rilascio del  
15 certificato di collaudo nel termine stabilito dal Programma operativo, senza aver  
16 cagionato danni al Concedente, le somme versate a titolo di penale gli sono restituite  
17 senza interessi o ulteriori oneri.
- 18

## 19 SEZIONE IV – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

### 21 *18. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO*

- 22 18.1. Gli elementi indicati al punto 3 delle Premesse costituiscono i presupposti  
23 dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del  
24 Concessionario.
- 25 18.2. Le Parti prendono atto che l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della  
26 connessa gestione del Concessionario è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio  
27 economico (convenienza economica o redditività) e di equilibrio finanziario  
28 (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili agli indicatori contenuti nel PEF,  
29 tra i quali quelli elencati nel punto 5 delle Premesse.
- 30 18.3. Il Concedente non assicura al Concessionario il perseguimento dell'equilibrio  
31 economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla  
32 qualità del servizio da prestare ed ai presupposti e condizioni di base indicati nel Piano  
33 economico finanziario allegato al presente atto. **Tutto il rischio dell'investimento è**  
34 **allocato al Concessionario tranne i casi specificati nella allegata Matrice di rischi.**

### 35 *19. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO*

- 36
- 37 19.1. Le Parti convengono di procedere a una revisione del PEF qualora si riscontri  
38 un'Alterazione dell'equilibrio economico e finanziario (si veda il documento "Allegato  
39 2-Elenco delle definizioni" che contiene la determinazione degli scostamenti), nel  
40 rispetto di quanto disposto dall'articolo 182, comma 3 del Codice e allorquando le  
41 variazioni degli indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al  
42 Concessionario, che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali  
43 eventi solo le seguenti fattispecie:
- 44 a) gli eventi di forza maggiore di cui all'Art. 12;
- 45 b) le cause di sospensione di cui agli Artt. 13, 15.3 e 19

- 1 c) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e  
2 sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale dell'Impianto  
3 nonché di gestione del Servizio e/o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;  
4 d) le varianti di cui all'Art. 20, richieste dal Concedente o concordate tra le Parti, che  
5 comportino un'Alterazione dell'equilibrio economico-finanziario;  
6 e) i periodi di sospensione di cui agli Art.20;  
7 f) i lavori e i servizi complementari e i lavori e i servizi supplementari di cui all'Art.  
8 20.4

9 19.2. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più  
10 favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del PEF dovrà essere  
11 effettuata a vantaggio del Concedente.

12 19.3. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto 1, al fine di avviare la  
13 procedura di revisione del PEF, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al  
14 Concedente, con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'Alterazione  
15 dell'equilibrio economico-finanziario, supportata da idonea documentazione  
16 dimostrativa, che deve consistere nella presentazione di:

- 17 a) PEF, in formato editabile, in disequilibrio;  
18 b)PEF, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;  
19 c)relazione esplicativa al PEF revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno  
20 indotto alla richiesta di revisione;  
21 d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da  
22 esso derivanti;  
23 e)"proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto  
24 nel PEF revisionato.

25 19.4. La revisione del PEF è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di  
26 equilibrio di cui al punto 5 delle premesse, nei limiti di quanto necessario alla  
27 neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al  
28 Concessionario che hanno dato luogo alla revisione.

29 19.5. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del PEF, si applica quanto  
30 previsto al successivo Art. 47.  
31

## 32 SEZIONE V – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

### 33 20.CAUZIONI

34 20.1. A garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi  
35 contrattuali relativi alla gestione del Servizio, il Concessionario ha presentato una  
36 cauzione d'importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo biennale dei ricavi  
37 previsti nel PEF di Euro \_\_\_\_\_, mediante polizza emessa \_\_\_\_\_  
38 agenzia n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, in conformità alle disposizioni  
39 di cui al D.M. 123/2004.

40 20.2. Tale cauzione ha validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni  
41 prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della  
42 Concessione. Il Concessionario è obbligato a rinnovare la cauzione ogni 2 anni,  
43 adeguandone l'importo, sino alla scadenza del Contratto. Il mancato rinnovo della  
44 cauzione sarà causa di risoluzione contrattuale e non potrà comportare di per sé  
45 l'escussione della fideiussione.

46 20.3. Nel caso di inadempienze contrattuali, il Concedente avrà diritto di valersi di propria  
47 autorità della cauzione come sopra prestata ed inoltre il Concessionario dovrà

reintegrarla – nel termine che gli sarà prefisso – qualora il Concedente abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.

20.4. A garanzia del puntuale adempimento dell’obbligo di esecuzione dei Lavori accessori, il Concessionario s’impegna a presentare, entro la data di avvio delle attività di realizzazione, la cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché sulla base dello schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, di importo €.....pari al 10% (dieci per cento) dell’importo dei Lavori accessori, scontato del 50% (cinquanta per cento) per essere il Concessionario certificato ISO 9000 e scontato di un ulteriore 20% (venti per cento) per essere il Concessionario certificato ISO 14001, come previsto e disciplinato dall’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

20.5. La cauzione sarà restituita solo dopo l’emanazione del certificato di collaudo dei lavori.

## 21. POLIZZE ASSICURATIVE

21.1. Il Concessionario ha presentato idonea polizza assicurativa, a copertura di qualsiasi danno cagionato a terzi per fatto degli addetti della cui attività il Concessionario si avvalga a qualsiasi titolo, per un massimale minimo di € \_\_\_\_\_ per sinistro e € \_\_\_\_\_ per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata dovrà essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale polizza dovrà includere:

a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimi e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione del Servizio;

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;

c) le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili nonché di apparecchiature ed equipaggiamenti dei Lavori accessori, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina.

21.2. Il Concessionario s’impegna a presentare, entro e non oltre la data di avvio dei Lavori accessori, una polizza assicurativa che tenga indenni il Concedente e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le delimitazioni fissate nel relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei Lavori accessori. Tali polizze verranno stipulate nella forma “Contractor all risk” (C.A.R.) e prevederanno anche la copertura di danni alle opere e agli impianti preesistenti.

21.3. Il Concessionario s’impegna altresì, producendo idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione Europea, a stipulare, a far data dall’approvazione del progetto, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione e delle attività ad esse connesse, per tutta la durata dei Lavori accessori e sino alla data di emissione dei relativi certificati di collaudo. Detta polizza, che dovrà coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di

redazione della progettazione che abbiano determinato, a carico del Concedente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, dovrà avere un massimale non inferiore a euro

- 21.4. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario che dovrà consegnare al Concedente, almeno \_\_\_\_\_ giorni prima della data prevista per la consegna dei Lavori accessori, copia delle polizze, unitamente ai relativi certificati di assicurazione.
- 21.5. Il Concessionario dovrà consegnare al Concedente, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio di ogni anno di durata della Concessione, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza.
- 21.6. Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente, ai dipendenti e ai consulenti del Concedente dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione dei Lavori accessori sia per l'erogazione del Servizio, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Concedente per i danni o pregiudizi di cui al presente Art. 27.

## 22. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI

- 22.1. Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori, del pegno sulle azioni della Società di progetto e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.
- 22.2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione o al pegno sui crediti del Concessionario, il Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.
- 22.3. Il Concedente s'impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione o del pegno sui crediti derivanti dal Contratto.

## SEZIONE VI – EROGAZIONE DEL SERVIZIO

### 23. Capitolato di Gestione

- 23.1. L'attività di gestione si considera, ad ogni effetto, servizio complessivamente inteso, di pubblica utilità, che non potrà pertanto essere sospeso o abbandonato, salvo comprovate cause di forza maggiore. Il Comune potrà pertanto disporre, in qualsiasi momento, compatibilmente con le attività svolte dalla organizzazione, l'ispezione per accertare la scrupolosa osservanza del presente contratto nonché delle norme di legge e regolamenti che disciplinano la materia.
- 23.2. La gestione comprende l'erogazione di servizi e attività che devono essere eseguiti nel rispetto del Programma gestionale.

- 1 23.3. Al fine di garantire l'esatto ed integrale adempimento del servizio, il Concessionario si  
2 servirà di personale con qualifiche adeguate ed in numero necessario a mantenere il  
3 rispetto degli standard previsti dal Capitolato di gestione e dalla normativa vigente.
- 4 23.4. Il Concessionario, per lo svolgimento delle attività di gestione sopra descritte, deve  
5 garantire il mantenimento di un'idonea struttura organizzativa, mezzi e attrezzature  
6 necessarie mantenute in condizioni di efficienza con oneri ad integrale carico del  
7 Concessionario.
- 8 23.5. Il Concessionario oltre a possedere i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento del  
9 servizio dovrà possedere i requisiti necessari all'accreditamento della struttura e del  
10 servizio, ai sensi della normativa vigente.
- 11 23.6. Il Concessionario s'impegna, inoltre, a garantire che le prestazioni gestionali siano  
12 erogate sempre nel rispetto delle finalità istituzionali del Concedente.

## 13 **24. Fascia oraria**

- 14 24.1. Il Concessionario ha piena libertà di orario nella gestione dell'iniziativa economica.  
15

## 16 **25. Servizi affini**

- 17 25.1. E' in facoltà del Concessionario di gestire la struttura per l'organizzazione di eventi  
18 musicali e ludico-ricreativi compatibilmente con l'orario di apertura della struttura e  
19 comunque in modo da non interferire con l'attività ivi svolta e in conformità alla zona  
20 acustica di riferimento.

## 21 **26. Servizio Personale**

- 22 26.1. Il Concessionario è libero di gestire le risorse del personale.

## 23 **27. Responsabilità relative all'esecuzione dei lavori e alla gestione – Manleva del** 24 **Concedente**

- 25 27.1. Il Concessionario manleva il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti  
26 di terzi in ordine all'esecuzione dei lavori, responsabilità che vengono pertanto per  
27 intero da esso Concessionario assunte per quanto concerne le aree esistenti modificate e  
28 le aree soggette ad ampliamento.
- 29 27.2. Il Concessionario, inoltre, nei rapporti con il Concedente, sarà responsabile della  
30 gestione della struttura e della relativa manutenzione e, a tal fine, esso manleva lo stesso  
31 Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi.

## 32 **28. Riconsegna al termine della Concessione**

- 33 28.1. Alla scadenza naturale della durata del periodo di Concessione, ovvero in caso di  
34 risoluzione o revoca della stessa, il Concessionario dovrà riconsegnare al Concedente  
35 l'immobile, nonché le opere e gli impianti in buono stato di efficienza e conservazione,  
36 fatto salvo il normale deperimento derivante dal corretto utilizzo della struttura.
- 37 28.2. Il Concessionario rimane responsabile ad ogni effetto della corretta funzionalità  
38 dell'immobile, fino al verbale di riconsegna della struttura da effettuarsi il giorno  
39 successivo alla scadenza della concessione.
- 40 28.3. All'atto della consegna verrà redatto in contraddittorio apposito verbale. Tale verbale,  
41 salva ed impregiudicata la responsabilità del Concessionario di cui al comma  
42 precedente, avrà l'effetto di svincolare tutte le garanzie e fidejussioni dal medesimo  
43 prestate.

1 **29. Divieto di cessione del contratto**

2 29.1. E' fatto divieto assoluto di cessione del presente contratto pena l'immediata risoluzione  
3 per inadempimento della concessione. Sono fatti salvi eventuali e futuri mutamenti della  
4 compagine aziendale, opportunamente e formalmente comunicati al Concedente,  
5 sempre che sia rispettata la presenza maggioritaria del Concessionario nella nuova  
6 compagine.

7 **30. Spese**

8 30.1. Tutte le spese inerenti alla stipulazione, registrazione e trascrizione del presente  
9 contratto e ai conseguenti frazionamenti e accatastamenti del nuovo fabbricato e delle  
10 variazioni dell'esistente sono a carico del Concessionario che richiede tutte le  
11 agevolazioni fiscali in materia.

12 **31. Controversie**

13 31.1. Per ogni eventuali questione in materia di riserve, le parti seguiranno il procedimento  
14 previsto dal Codice dei Contratti.

15 31.2. Ogni ulteriore controversia relativa all'interpretazione e validità del presente contratto  
16 sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.  
17

18 **32. Finanziamento bancario**

19 32.1. Le opere riportate nella convenzione richiedono il finanziamento di un Istituto di  
20 Credito. Qualora, per qualsivoglia causa, la proponente non dovesse ottenere il  
21 finanziamento bancario per importo pari al totale indicato nell' "Importo dei lavori", la  
22 convenzione prevede la possibilità di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 47 senza il  
23 sostenimento di spese diverse da quelle già sostenute alla data di mancato ottenimento  
24 del finanziamento.

25 **33. Persona o società da nominare**

26 33.1. Il presente contratto di concessione può essere sottoscritto da parte di Società a  
27 responsabilità limitata in cui la Proponente abbia una partecipazione di almeno il 30%.

28 33.2. In tal caso la Società a responsabilità limitata è l'unico soggetto titolare di diritti e  
29 doveri per effetto del presente Contratto.

30 **34. Sub-affitto, sub-locazione**

31 34.1. Il Concessionario ha la possibilità di subaffittare i rami dell'azienda o l'azienda intera,  
32 sub-locare gli immobili facenti parte dei beni in Concessione, a soggetto che lo destini  
33 all'esercizio dell'attività svolta nei medesimi dalla concessionaria, previa autorizzazione  
34 del Concedente, la quale non potrà essere irragionevolmente negata.

35 **SEZIONE VII - VICENDE DEL CONTRATTO**

36 **35. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

37 35.1. Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del  
38 Codice Civile, che l'inadempimento da parte del Concessionario alle obbligazioni di cui  
39 al precedente Art. 7 punti 7.5.3 e 7.21.7, comporterà la risoluzione di diritto della

1 Concessione, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora o di  
2 diffida ad adempiere.

3 35.2. Le Parti convengono altresì espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456  
4 del Codice Civile, che costituisca causa di risoluzione automatica della Concessione il  
5 protrarsi delle sospensioni di cui all'Art. 23, punto 23.6 che precede.

6 35.3. A tal fine, il Concedente dovrà comunicare al Concessionario, entro 30 giorni  
7 dall'inadempimento, per iscritto tramite PEC al seguente ufficio  
8 \_\_\_\_\_, indirizzo di posta elettronica  
9 \_\_\_\_\_, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L'effetto  
10 risolutivo si produrrà in conseguenza della ricezione di tale comunicazione.

11 35.4. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto s'intenderà risolto di diritto, a  
12 prescindere da ogni valutazione in ordine alla gravità e all'importanza  
13 dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso  
14 e/o di indennizzo.

### 15 **36. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO**

16 36.1. Qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito  
17 specificati, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto, previa  
18 diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente  
19 il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto  
20 tramite PEC al seguente ufficio \_\_\_\_\_, indirizzo di posta elettronica  
21 \_\_\_\_\_ del Concessionario e per conoscenza ai finanziatori.

22 36.2. La facoltà di cui al precedente comma 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi:

- 23 a) superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei termini  
24 stabiliti dal Contratto per la Progettazione e per la realizzazione dei Lavori accessori,  
25 secondo quanto disposto dall'Art. 23;
- 26 b) gravi vizi o difformità dei Lavori accessori riscontrati nella fase di esecuzione;
- 27 c) gravi violazioni del Progetto di gestione, che comportino l'applicazione di penali per  
28 l'indisponibilità dei Lavori accessori ovvero per la mancata erogazione, in tutto od in  
29 parte, del Servizio, secondo quanto previsto dall'Art. 17;
- 30 d) mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai  
31 precedenti Artt. 26 e 27;
- 32 e) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
- 33 f) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e  
34 fiscali.

35 36.3. Il Concedente si riserva altresì diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo 1454  
36 del Codice Civile, in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 136/2010  
37 nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa  
38 previsti dagli articoli 83 e seguenti del D.Lgs. n. 159/2011.

39 36.4. Qualora il Concessionario non adempia nel termine concessogli dal Concedente nella  
40 diffida ad adempiere, si agisce ai sensi dell' Art. 26.

41 36.5. In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dal  
42 Concessionario al Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, le Parti

43 36.6. prenderanno in considerazione i parametri seguenti:

- 44 a) qualora i Lavori accessori non abbiano raggiunto la fase di Collaudo o non abbiano superato  
45 il Collaudo:
  - 46 i. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal  
47 Concedente in ragione dell'inadempimento e della conseguente risoluzione;
  - 48 ii. tutti i costi necessari affinché i Lavori accessori siano realizzati/ripristinati  
49 conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;

- 1           iii. tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la  
2           selezione del nuovo Concessionario;
- 3           iv. i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli  
4           lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, al netto  
5           dei contributi in conto investimenti eventualmente già corrispostigli dal Concedente;
- 6           v. le penali maturate a carico del Concessionario.
- 7   b) qualora i Lavori accessori abbiano superato la fase di Collaudo:
- 8           i. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal  
9           Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
- 10          ii. tutti i costi necessari affinché i Lavori accessori siano realizzati/ripristinati  
11          conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
- 12          iii. tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la  
13          selezione del nuovo Concessionario;
- 14          iv. i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli  
15          lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, al netto  
16          del contributo in conto investimenti eventualmente già corrispostigli dal Concedente  
17          e al netto dell'ammortamento;
- 18          v. le penali maturate a carico del Concessionario.
- 19   36.7. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il  
20   36.8. Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza  
21          del Direttore dei Lavori, apposito verbale, entro \_\_\_\_\_ giorni successivi al  
22          provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le  
23          Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati s'intendono  
24          definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a  
25          \_\_\_\_\_ giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti  
26          dovranno essere corrisposti.
- 27   36.9. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i  
28          privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e  
29          sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti  
30          crediti.
- 31   36.10. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora i Lavori  
32          accessori abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia  
33          necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è  
34          tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

### 35   **37.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA** 36   **ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE**

- 37   37.1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:  
38          a) per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;  
39          b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di  
40          prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;  
41          c) una sentenza di condanna del Concessionario passata in giudicato per i reati di cui  
42          all'articolo 80, comma 1, del Codice;  
43          d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a  
44          consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3,  
45          comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13.
- 46   37.2. Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al  
47          Concedente:  
48          i. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in  
49          ragione dell'inadempimento e della conseguente risoluzione;

- 1           ii.     tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;  
2           iii.     le penali maturate a carico del Concessionario.

### 3   **38. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO**

- 4    38.1.   Qualora si verificano le condizioni per la risoluzione del Contratto per inadempimento  
5           del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice  
6           possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella Concessione  
7           in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
- 8    38.2.   Qualora, entro i 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione del  
9           Concedente ai sensi dell'art. 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la  
10           propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il  
11           Concedente s'impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni  
12           successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei  
13           casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del  
14           Concedente, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 176, comma 8, del Codice, di  
15           volersi avvalere della facoltà di promuovere la risoluzione). Ove tale termine decorra  
16           senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si  
17           intenderà risolto di diritto.
- 18   38.3.   Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società  
19           designata dai Finanziatori a condizione che:
- 20   38.4.   a) la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a  
21           quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di  
22           avanzamento della Concessione alla data del subentro;
- 23   38.5.   b) la società s'impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e  
24           l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90]  
25           giorni successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con la società  
26           designata, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal  
27           Concedente. Le Parti s'impegnano, sussistendo le condizioni di cui al precedente  
28           comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato  
29           a perfezionare il subentro.
- 30   38.6.   Qualora i Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 2  
31           ovvero qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini  
32           stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo  
33           a carico del Concessionario di consegnare l'Edificio al Concedente libero da  
34           qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà.

### 35   **39. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE**

- 36   39.1.   Il Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi  
37           del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile  
38           e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a \_\_\_\_\_  
39           giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La  
40           diffida ad adempiere dovrà essere comunicata al seguente ufficio ....., indirizzo  
41           di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_.
- 42   39.2.   Qualora i Lavori accessori abbiano superato il Collaudo, ed esclusivamente nella  
43           misura in cui sia necessario garantire la continuità del Servizio, il Concessionario potrà  
44           proseguire nella gestione con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste  
45           nel Contratto.

## 1 40. REVOCA DELLA CONCESSIONE

- 2 40.1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse,  
3 con provvedimento comunicato al seguente ufficio \_\_\_\_\_, indirizzo di posta  
4 elettronica \_\_\_\_\_ del Concessionario.
- 5 40.2. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo 45, il  
6 Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:
- 7 40.3. a) il valore dei Lavori accessori realizzati conformemente alla Documentazione  
8 Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo, più gli oneri  
9 accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui i Lavori accessori non  
10 abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei lavori  
11 ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite  
12 conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
- 13 40.4. b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza  
14 della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei  
15 contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
- 16 40.5. c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per  
17 cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui i Lavori  
18 accessori abbiano superato la fase di Collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal  
19 PEF allegato al Contratto per gli anni residui di durata della Concessione.
- 20 40.6. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 3, il Concedente e il  
21 Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza  
22 del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla scadenza del  
23 termine indicato nella lettera di revoca.
- 24 40.7. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i  
25 dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine,  
26 comunque non superiore a \_\_\_\_\_ giorni dalla revoca del Contratto, entro il quale  
27 gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
- 28 40.8. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate  
29 prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei  
30 Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali  
31 somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento  
32 di detti crediti.
- 33 40.9. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento al  
34 Concessionario delle somme previste nel presente articolo, ai sensi dell'articolo 176,  
35 comma 4, del Codice.  
36

## 37 41. RECESSO

- 38 41.1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del PEF non sia raggiunto, la Parte interessata può  
39 recedere dal Contratto.
- 40 41.2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo 47, le Parti provvedono a  
41 redigere apposito verbale, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei  
42 Lavori/RUP, entro 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di  
43 recesso, al fine di quantificare gli importi dei lavori eseguiti e quelli da eseguire sulla  
44 base delle seguenti voci:
- 45 a) il valore dei Lavori accessori realizzati conformemente alla Documentazione  
46 Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo, più gli oneri  
47 accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui i Lavori accessori non  
48 abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal

- 1 Concessionario per la realizzazione delle opere eseguite conformemente alla  
2 Documentazione Progettuale approvata, risultanti dalla contabilità dei lavori;
- 3 b) i costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza del recesso, ad  
4 esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura  
5 del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
- 6 41.3. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora i Lavori  
7 accessori abbiano superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia  
8 necessario a garantire la continuità del servizio pubblico, il Concessionario potrà  
9 proseguire nella gestione con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste  
10 nel Contratto.
- 11 41.4. Nel caso di recesso da parte del Concessionario per qualsiasi motivo nulla è dovuto dal  
12 Concedente al Concessionario.

## 13 **42. SCADENZA DELLA CONCESSIONE**

- 14 42.1. Alla scadenza della Concessione, l'Edificio, le relative pertinenze migliorie e  
15 quant'altro attinente alla gestione del Servizio tornano nella piena disponibilità del  
16 Concedente.
- 17 42.2. Il Concedente potrà avviare sei mesi prima della scadenza della Concessione, la  
18 procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.
- 19 42.3. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella  
20 misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il  
21 Concessionario potrebbe a proseguire la gestione con le medesime modalità e alle  
22 medesime condizioni previste nel Contratto.
- 23 42.4. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo  
24 Concessionario nella gestione del Servizio.

## 25 **43. COMUNICAZIONI**

- 26 43.1. Le Parti sono tenute a effettuare tutte le comunicazioni e le trasmissioni di informazioni  
27 e di dati previste nel Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato  
28 per iscritto tra le Parti ove consentito dalla legge.
- 29 43.2. Le comunicazioni e le trasmissioni di informazioni e di dati tra le Parti s'intendono  
30 efficacemente effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
- 31 43.3. a) per il Concedente: [indicare l'indirizzo PEC];
- 32 43.4. b) per il Concessionario: [indicare l'indirizzo PEC].
- 33 43.5. Le Parti s'impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo  
34 PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

## 35 **44. DISPOSIZIONI FINALI**

- 36 44.1. Il Concessionario si dichiara a conoscenza che l'Amministrazione Comunale di San  
37 Pellegrino Terme ha approvato il codice di comportamento dei dipendenti con delibera  
38 della giunta Comunale n.45.08 del 19 dicembre 2014 e si impegna ad applicare lo stesso  
39 codice ai propri dipendenti nonché collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli  
40 obblighi previsti dal presente articolo comporta la risoluzione del contratto.
- 41 44.2. Il Concessionario dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo  
42 domicilio presso il Comune di San Pellegrino Terme. Le notificazioni e le intimazioni  
43 relative al contratto verranno effettuate dal direttore dei lavori o dal responsabile del  
44 procedimento a mani proprie del Concessionario o di colui che lo rappresenta, oppure a  
45 mezzo di Messo comunale.
- 46 44.3. Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti il presente contratto e tutti gli  
47 oneri connessi alla sua stipulazione, comprese le copie e i documenti e disegni di

- 1 progetto, nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del  
2 servizio, dal giorno della consegna a quello della emissione del collaudo provvisorio o  
3 del certificato di regolare esecuzione.
- 4 44.4. Per quanto non previsto dal presente contratto si richiamano le norme legislative e le  
5 altre disposizioni in materia.
- 6 44.5. Le parti, ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) n.679/2016 ("GDPR") e dell'art. 13  
7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 (Codice Privacy), tratteranno i dati  
8 contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per  
9 l'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme vigenti.
- 10 44.6. L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M.  
11 22/02/2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l'importo di euro  
12 \_\_\_\_\_.
- 13 44.7. E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di  
14 mia fiducia e sotto il mio controllo mediante strumenti informatici su.....pagine,  
15 dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro  
16 volontà, per cui conferma lo sottoscrivono mediante firma digitale.
- 17

18 IL CONCESSIONARIO - Firmato digitalmente

19 Il Responsabile del Settore Tecnico Bogumil Filipczuk – Firmato digitalmente

20 Il Segretario Generale Rogante Dott. Gerlando Galluzzo – Firmato digitalmente